

COMUNE DI MORAZZONE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO E SISTEMI DI AUTOTUTELA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

ALLEGATO ALLA
DELIBERA DI ~~C.C.~~
C.C.
n. 061... del 20.12.04

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO E I SISTEMI DI AUTOTUTELA DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

ART.1 – Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato individuato ai sensi dell'art. 7.

ART.2 – Numero delle armi in dotazione

Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivalente al numero degli addetti in possesso delle qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

ART.3 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola semi-automatica come segue:

- Per gli Agenti
 - Pistola calibro 9x21 marca BERETTA modello 98F
- Per gli Ufficiali
 - Pistola calibro 9 CORTO marca BERETTA modello 84F

Il personale di Polizia Locale è inoltre dotato di dispositivi di tutela dell'incolumità personale come segue:

- Spray irritante, privo di effetti lesivi;
- Bastone estensibile.

ART.4 – Servizi da espletarsi da personale armato

In considerazione delle particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli addetti alla Polizia Locale, tutti gli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza devono prestare in via continuativa servizio armato.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART.5 – Modalità di porto dell'arma

Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva; gli Ufficiali possono portare l'arma anche in modo non visibile.

CAPO III

TENUTA, CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

ART.10 – Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata ai sensi dell'art.6 lettera a) è prelevata presso la sede del Servizio Polizia Locale, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art.6 nel registro di cui all'art.14. L'arma deve essere immediatamente versata presso la sede del Servizio Polizia Locale quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata presso la sede del Servizio Polizia Locale allorché viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione, o del Prefetto.

ART.11 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art.6, deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli art.12 e 13.

ART.12 – Addestramento

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla regione, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.

Oltre quanto previsto dalla L.28.05.1981 n.286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

I corsi di tiro effettuati presso i poligoni di enti o comandi dello stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

ART.13 – Porti d'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Il Sindaco, l'Assessore Delegato, il Responsabile del Corpo o Servizio della P.L. dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

ART.18 - Doveri del consegnatario di armeria

Il consegnatario della cassaforte cura con la massima diligenza:

- la custodia e conservazione delle armi e munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

CAPO V

SISTEMI DI AUTOTUTELA

ART. 19 - Oggetto

Il presente capo disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e l'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera f, della L.R. 14.04.2003 n.4.

Il presente regolamento per strumenti di autotutela lo spray irritante ed il bastone estensibile di cui all'art.3 del presente regolamento.

ART. 20 - Finalità e caratteristiche

Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, e sono finalizzati ad evitare, **ove possibile**, il ricorso alle armi da sparo.

Le **caratteristiche degli** strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato A del R.R. 13.07.2004 n.3.

ART. 21 - **Disciplina della** dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

Gli strumenti di **autotutela** costituiscono dotazione personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 6 del R.R. 13.07.2004 n.3.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale provvede all'assegnazione iniziale degli strumenti di autotutela mediante apposito provvedimento di assegnazione e ne registra gli estremi su apposito registro di carico e scarico.

ART. 22 - Registro di carico e scarico

Deve essere adottato un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, la presa in carico e la **restituzione** nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a **deterioramento**.